



SMIMEC S.p.A. con Unico Socio

Società sottoposta a direzione e coordinamento da SMIGROUP S.p.A.
Società appartenente al Gruppo Iva SMI INDUSTRIES
Sede amministrativa: Via Carlo Ceresa, 10 - 24015 San Giovanni Bianco (BG) ITALIA
Tel. +39 0345 40.111 - Fax: +39 0345 40.209 – <https://www.smimec.it>
C.F. 03872120161 P. IVA IT04471940165 - R.E.A. 415489
Iscr.Reg.Imprese 03872120161 - Cap. Soc. 500.000 i.v.
Sede legale: Via Monte Grappa, 7 - 24121 Bergamo (BG) - ITALIA
Unità produttiva: Via B.Tasso, 75 - 24016 San Pellegrino Terme (BG) ITALIA
Tel. +39 0345 40.111 - Fax: +39 0345 40.209

Condizioni Generali di Fornitura (C.G.F.)

1. EFFICACIA

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura hanno efficacia per qualsiasi ordine ricevuto da SMIMEC e da tutte le società controllate e/o appartenenti al gruppo SMI se non espressamente derogate ed accettate in forma scritta dalle Parti.

2. ACCORDI

2.1 L'eventuale disponibilità all'utilizzo del portale fornitori da parte di SMIMEC, previa consegna delle password di accesso, pone l'obbligo di utilizzo dello stesso in capo al Fornitore,

2.2 Eventuali disegni forniti da SMIMEC per la realizzazione dei beni commissionati verranno rilasciati in formato PDF; è concessa anche la visione in altri formati se richiesto (ad es. step o dwg) ma l'unico formato che farà fede ai fini della fornitura sarà la versione PDF.

2.3 La restituzione dell'ordine, timbrato e sottoscritto dal Fornitore o accettato mediante il portale messo a disposizione da SMIMEC, deve avvenire entro cinque (5) giorni dal suo ricevimento e costituirà la forma standard di accettazione valida ed efficace per SMIMEC. In assenza della conferma entro la tempistica indicata, l'Ordine si considererà implicitamente accettato in ogni sua parte. Tale procedura configura inoltre, se non diversamente pattuito tra le parti, l'integrale accettazione delle C.G.F.

3. DISPOSIZIONI CONTRASTANTI

Nell'ipotesi di contrasto tra le condizioni generali presenti nella documentazione contrattuale del Fornitore o precedenti intese non scritte, le presenti C.G.F. prevarranno. Deroga a tale clausola deve essere espressamente approvata da SMI per iscritto.

4. VARIAZIONE DEI PREZZI

I prezzi determinati dal Fornitore una volta accettati da SMIMEC non potranno subire alcuna variazione salvo eventuale accordo scritto tra le Parti.

5. CONSEGNA

5.1 I Prodotti, dovranno essere consegnati dal Fornitore mediante la resa descritta nell'ordine.

5.2 I Prodotti dovranno essere consegnati tassativamente entro la data indicata nell'ordine, salvo se diversamente convenuto tramite accordo scritto tra le Parti.

5.3 I Prodotti dovranno essere imballati secondo le indicazioni di SMIMEC ed in modo adeguato, al fine di evitare danni ai medesimi nelle fasi di movimentazione e trasporto. Il Fornitore è altresì responsabile del corretto carico e fissaggio della merce sul mezzo di trasporto utilizzato

5.4 In caso di imballi con materiale non riciclabile i costi

di smaltimento saranno addebitati al Fornitore.

5.5 Il costo dell'imballo deve essere incluso nel contratto di fornitura, non verranno accettati ulteriori addebiti in fattura. Il reso dei bancali è a carico del fornitore

5.6 Nei documenti di trasporto e nelle fatture dovranno essere riportati il codice articolo SMIMEC, il codice articolo del Fornitore ed il numero dell'ordine, secondo quanto specificato dalla Committente.

5.7 I Prodotti forniti dovranno essere conformi alle specifiche descritte nell'Ordine di Acquisto. Detti Prodotti dovranno essere consegnati privi di residui di lavorazione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: privi di bave, trucioli, ecc.).

6. ESECUZIONE PARZIALE

Non è possibile, salvo eventuale accordo scritto, l'esecuzione parziale della fornitura.

7. DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI

7.1 Contestualmente alla fornitura, ove questa lo richieda, il Fornitore si impegna a trasmettere a SMIMEC le certificazioni relative alla materia prima utilizzata, la conformità alle norme tecniche nonché tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'esportazione dei prodotti. Nello specifico a titolo esemplificativo ma non esaustivo la dichiarazione dei codici doganali, la dichiarazione d'origine, l'eventuale certificato d'origine e la dichiarazione componente "dual use"

7.2 Il Fornitore dichiara di aver sottoscritto una polizza assicurativa RC Prodotto. Il Fornitore si impegna a mantenere attiva tale copertura assicurativa anche in caso di cessazione per qualunque motivo del rapporto.

7.3 Il Fornitore garantisce il rispetto delle norme relative alla sicurezza e salute dell'ambiente lavorativo nel quale vengono realizzati i prodotti forniti.

7.4. Il Fornitore in caso di accesso ai locali di SMIMEC si impegna a consegnare tutta la documentazione richiesta dalla stessa o dal

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) nominato dalla stessa.

7.5 Il Fornitore si impegna a fornire a SMIMEC copia della scheda tecnica e della scheda di sicurezza del prodotto oggetto della fornitura.

7.6 Il Fornitore è responsabile del conseguimento, pagamento e mantenimento in vigore di tutte le licenze, autorizzazioni, permessi e approvazioni di qualsivoglia autorità che siano o possano rivelarsi necessari in relazione alla gestione della propria attività d'impresa e deve rispettare tutte le leggi ed i regolamenti vigenti



SMIMEC S.p.A. con Unico Socio

Società sottoposta a direzione e coordinamento da SMIGROUP S.p.A.
Società appartenente al Gruppo Iva SMI INDUSTRIES
Sede amministrativa: Via Carlo Ceresa, 10 - 24015 San Giovanni Bianco (BG) ITALIA
Tel. +39 0345 40.111 - Fax: +39 0345 40.209 - <https://www.smimec.it>
C.F. 03872120161 P. IVA IT04471940165 - R.E.A. 415489
Iscr.Reg.Imprese 03872120161 - Cap. Soc. 500.000 i.v.
Sede legale: Via Monte Grappa, 7 - 24121 Bergamo (BG) - ITALIA
Unità produttiva: Via B.Tasso, 75 - 24016 San Pellegrino Terme (BG) ITALIA
Tel. +39 0345 40.111 - Fax: +39 0345 40.209

nei Paesi in cui opera.

7.7 In caso di Materiali e Oggetti a Contatto Alimentare (MOCA), il Fornitore è tenuto ad ottenere e mantenere tutte le specifiche certificazioni previste dalla legge nazionale ed europea (vedi Regolamento CE 1935/2004 e successive modifiche ed integrazioni). Sarà concessa a SMIMEC la possibilità di eseguire un monitoraggio annuale volto a verificare la presenza e il mantenimento delle Norme di Buona Fabbricazione. In caso di assenza della documentazione richiesta e sopra indicata, SMIMEC si riserva il diritto di richiedere al Fornitore tutte le spese sostenute per l'ottenimento delle certificazioni.

8. CONTESTAZIONI E RECLAMI PER DIFETTI

Il fornitore garantisce la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche tecniche indicate. Le eventuali contestazioni saranno in forma scritta nei termini di cui all'art. 1495 c.c.. Il fornitore si impegna all'immediata verifica dei vizi contestategli e si obbliga a riparare o sostituire il bene difettoso.

9. GARANZIA

9.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che i prodotti sono stati costruiti nel pieno rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la materia nonché l'ottima qualità dei materiali usati.

9.2 Il Fornitore garantisce, per un periodo di anni due (2) dalla consegna, che:

- i prodotti consegnati sono liberi da pegno o altro diritto di garanzia personale o reale;
- i prodotti sono conformi alle specifiche applicabili;
- i prodotti sono privi di vizi e/o difetti di fabbricazione o di funzionamento.

9.3 In aggiunta ai termini di garanzia, SMIMEC si riserva il diritto di addebitare per ogni non conformità rilevata un costo di gestione pari a euro 100,00. Rimane a carico del fornitore il trasporto del reso NC e la riconsegna.

9.4 In caso di violazione di quanto stabilito nel precedente comma, SMIMEC potrà richiedere la risoluzione del contratto o l'eliminazione integrale delle difformità a spese del Fornitore.

A tal riguardo, nei termini indicati da SMIMEC, il Fornitore dovrà, secondo quanto espressamente richiesto da SMIMEC:

- sostituire a proprie spese i prodotti non conformi con altri conformi nella giornata o entro 24h dalla ricezione della segnalazione e garantendo i nuovi termini di garanzia a partire dalla data di sostituzione dei prodotti;
- inviare un tecnico in grado di intervenire e rimuovere quindi le difformità;

- autorizzare SMIMEC ad intervenire direttamente con proprio personale, con spese a carico del Fornitore e mantenendo inalterate le condizioni ed i termini di garanzia.

10. RISERVA DI PROPRIETÀ

La proprietà dei prodotti passerà in capo a SMIMEC al momento della consegna, salvo se diversamente convenuto da entrambe le Parti in forma scritta.

11. PAGAMENTI

11.1 I prezzi e le relative modalità di pagamento devono essere specificati nell'ordine sottoscritto da SMIMEC.

11.2 Le fatture verranno emesse dal Fornitore riportando il codice articolo SMIMEC, il codice articolo del Fornitore ed il numero dell'ordine e trasmesse a SMIMEC tramite e-mail in formato elettronico.

11.3 I pagamenti con scadenza al 31/12 ed al 31/08 dovranno essere posticipati di 10 giorni.

12. RISERVATEZZA

12.1 Per tutta la durata del presente contratto le Parti si obbligano a trattare le informazioni confidenziali venute a conoscenza nel corso dello stesso con la massima riservatezza e solo nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere le attività oggetto del presente contratto.

12.2 Laddove concordato in forma scritta tra le Parti, al Fornitore sarà fatto divieto di pubblicare, vendere o esporre foto o prodotti della Cliente SMIMEC.

12.3 Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla data della sua cessazione.

13. RECESSO

SMIMEC si riserva il diritto di recedere liberamente e in ogni momento dal contratto senza alcun obbligo di motivazione, previo preavviso da comunicarsi per iscritto al Fornitore tramite lettera raccomandata A.R. Il recesso avrà effetto decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione.

14. FORZA MAGGIORE

In caso di Forza Maggiore, la parte che si trova impossibilitata all'adempimento del contratto ha l'obbligo di informare immediatamente l'altra descrivendo le cause e gli effetti da esse prodotti. Vengono considerati eventi di forza maggiore quegli eventi non prevedibili ed al di fuori della volontà delle Parti, quali ad esempio terremoto, fulmine, alluvione, guerra, sommossa ecc.



SMIMEC S.p.A. con Unico Socio

Società sottoposta a direzione e coordinamento da SMIGROUP S.p.A.
Società appartenente al Gruppo Iva SMI INDUSTRIES
Sede amministrativa: Via Carlo Ceresa, 10 - 24015 San Giovanni Bianco (BG) ITALIA
Tel. +39 0345 40.111 - Fax: +39 0345 40.209 - <https://www.smimec.it>
C.F. 03872120161 P. IVA IT04471940165 - R.E.A. 415489
Iscr.Reg.Imprese 03872120161 - Cap. Soc. 500.000 i.v.
Sede legale: Via Monte Grappa, 7 - 24121 Bergamo (BG) - ITALIA
Unità produttiva: Via B.Tasso, 75 - 24016 San Pellegrino Terme (BG) ITALIA
Tel. +39 0345 40.111 - Fax: +39 0345 40.209

Le parti devono aver cura di incontrarsi quanto prima per Regolamento.

concordare qualsiasi modifica da apportare al Contratto che si renda necessaria o opportuna al fine di far fronte alle conseguenze dell'evento di Forza Maggiore, fermo restando che la parte che si trova in tale situazione non sarà responsabile di eventuali inadempimenti ad essa non imputabili.

Se le parti non sono in grado di raggiungere un accordo sulla modifica del Contratto entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento di Forza Maggiore ovvero qualora tale evento perduri per un periodo di 45 giorni, ciascuna parte avrà la facoltà di recedere con effetto immediato dal Contratto mediante comunicazione scritta all'altra parte.

15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1 Il presente contratto di fornitura, nonché i singoli contratti stipulati nel suo contesto, sono regolati dalla legge italiana (art. 1470 e ss c.c.) ed in via sussidiaria dalle disposizioni contenute nella Convenzione delle

Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci firmata a Vienna in data 11.04.1980, ratificata con L. 11.12.1985 n. 765.

15.2 Per qualsiasi controversia derivante dai rapporti di fornitura disciplinati dalle presenti condizioni generali o comunque con le stesse connesse, sarà competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria del foro di Bergamo. **16. 16.**

16. CODICE ETICO SMIMEC

SMIMEC ha adottato un proprio Codice Etico, disponibile online su www.smigroup.it, i cui principi ispirano la condotta di SMIMEC nella gestione della propria attività d'impresa. Ai sensi della legge italiana (D.lgs 231/01 e s.m.i.), SMI ha inoltre adottato un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo", con il quale intende garantire il rispetto dei principi stabiliti nel "Codice Etico". SMIMEC intende collaborare ed avere rapporti commerciali con Fornitori la cui condotta rispetti i principi sanciti dal proprio "Codice Etico".

Il Fornitore prende atto che SMIMEC promuove attivamente un luogo di lavoro sicuro, eco-compatibile, socialmente consapevole e sostenibile, implementando un sistema di gestione qualità, ambiente e sicurezza

17. REGOLAMENTO DI SICUREZZA INFORMATICA

SMIMEC ha adottato un Regolamento di Sicurezza Informatica consultabile sul sito internet www.smigroup.it. Il Fornitore si obbliga, qualora avrà in uso le risorse informatiche e/o telematiche di SMIMEC, ad ottemperare a quanto prescritto nel menzionato

18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, tutti i contratti di fornitura in essere tra SMIMEC ed il Fornitore, saranno da ritenersi risolti di diritto qualora il Fornitore dovesse risultare inadempiente rispetto ai seguenti obblighi:

- rispetto del Codice Etico SMIMEC di cui all'articolo 16;
- rispetto del Regolamento di Sicurezza Informatica di cui all'articolo 17.

Per espressa accettazione:

(Luogo)(Data)(Timbro)(Firma legale rappresentante)

Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341

e 1342 del Codice Civile, dichiarano di avere letto attentamente e di accettare espressamente le seguenti clausole: 4 (variazione dei prezzi), 7 (documentazioni e certificazioni), 9 (garanzia), 10 (riserva di proprietà), 13 (recesso), 15 (legge applicabile e foro competente), 18 (clausola risolutiva espressa).

(Luogo)(Data)(Timbro)(Firma legale rappresentante)